

Testo del Verbale e del Decreto di Omologazione della Separazione

TRIBUNALE DI MILANO

Verbale ai sensi dell'art. 711 Cod. Proc. Civ.

Oggi 6 aprile 2006 in Milano.

Innanzi al Presidente Dott. Ezio Siniscalchi.

A seguito di decreto di convocazione sono comparsi i Signori:

P.F. nata a ... il ... residente in Milano, Via ...

Professione casalinga

Titolo di studio licenza media superiore

Codice fiscale ...

e

C.M. nato a ... il ... residente in Milano, Viale ...

Professione dottore commercialista

Titolo di studio laurea

Codice fiscale ...

Coniugi sposati a Milano il ... in separazione di beni; con due figli: B. nata in data ... e A. nato in data ...

Il Presidente sente i coniugi e ne tenta la conciliazione, ma questa non riesce.

I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI

1. i coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto;
2. il figlio minore A. è affidato congiuntamente ai genitori e vivrà nell'alloggio di Milano via ... con la madre e la sorella B.;
3. i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà sul figlio minore A. e assumeranno insieme le decisioni di maggior importanza per la sua educazione, istruzione e crescita;
4. il padre potrà incontrare e tenere con sé A. quando lo desidera compatibilmente con gli impegni scolastici e non del figlio stesso e tenendo conto dell'organizzazione di vita della madre; in ogni caso, il padre potrà tenere con sé A. a week end alternati; per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni durante le vacanze pasquali; per ogni altro ulteriore periodo di vacanza i genitori assumeranno di volta in volta gli accordi;
5. il padre per contribuire al mantenimento del figlio minore si obbliga a corrispondere alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso, l'importo complessivo di € 1.200,00 (milleduecento) onnicompensivo di tutte le spese ordinarie; assegno soggetto a rivalutazione annuale istat a decorrere dal 1 aprile 2007; per le spese straordinarie i genitori assumeranno di volta in volta accordi per la ripartizione dell'onere;
6. il padre si fa carico di provvedere direttamente al mantenimento della figlia B., maggiorenne;
7. il Signor C.M. si obbliga inoltre a farsi direttamente carico delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, di ogni onere fiscale (ICI, TARSU, etc.) relativo sia all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dei figli A. e B., conviventi con la madre, sia dell'unità immobiliare destinata a casa di vacanza della famiglia;
8. il Signor C.M. per concorrere al mantenimento della moglie si obbliga a corrisponderle un assegno mensile di € 2.500,00 (duemilacinquecento), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat a decorrere dal 1 aprile 2007; l'assegno si deve intendere al netto delle imposte che saranno a carico del marito;
9. inoltre i coniugi sul presupposto che
 - hanno costituito fra gli stessi un fondo patrimoniale con atto in data ... n. ... Rep. Dott. ... Notaio in Milano, ivi registrato il ... al n. ..., trascritto nei pubblici registri ed annotato a margine dell'atto di matrimonio, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia beni immobili e un bene mobile loro appartenenti;
 - desiderano perpetuare i benefici connessi al fondo patrimoniale anche per il caso in cui il fondo stesso dovesse cessare (scioglimento del vincolo coniugale per morte o divorzio e raggiungimento della maggior età del figlio attualmente minore);
 - desiderano assicurare ai figli B. e A. lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori sino a che non avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l'autonomia economica;
 - nel contempo desiderano ulteriormente segregare i beni conferiti nel fondo patrimoniale per sottrarli alle proprie vicende personali e successorie e, in generale, per poterli trarre da essi utilità, sia direttamente sia

indirettamente, da destinare ai bisogni della famiglia, considerato inoltre che:

- il rapporto giuridico che consente di realizzare tale finalità è il TRUST,
- al riconoscimento dei trust istituiti in Italia e sottoposti a una legge straniera si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1/7/1985, ratificata in forza della legge 16.10.1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1/1/1992,
- si tratta di realizzare una esigenza meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano, per cui non trova applicazione la riserva prevista dall'art. 13 della citata Convenzione,
- ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione il soggetto che istituisce un trust può scegliere la legge dalla quale il trust sarà disciplinato,
- il diritto inglese ammette la possibilità di vincolare beni in trust mediante dichiarazione unilaterale del Disponente, senza che ciò sia seguito da trasferimento dei beni a un terzo, cosicché il Disponente assuma egli stesso la qualifica di Trustee.

Tanto premesso e considerato i Signori P.F. e C.M., d'ora in poi "Disponenti", dichiarano di istituire, e con il presente atto irrevocabilmente istituiscono, il Trust denominato

TRUST B & A

(d'ora in poi "Trust") regolato dalle seguenti disposizioni:

Art. 1 Finalità del Trust

- A. La finalità del Trust è perpetuare i benefici connessi al fondo patrimoniale anche per i casi in cui il fondo stesso dovesse cessare mantenendo il vincolo di destinazione impresso ai beni del fondo per soddisfare i bisogni della famiglia assicurando ai figli B. e A., alla madre e, ove necessario, al padre, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, sino a che i figli non avranno completato il ciclo di studi e avranno raggiunto l'autonomia economica.

Art. 2 Beneficiari del Trust

- A. Il termine "Beneficiari" indica gli attuali componenti il nucleo familiare dei Disponenti

Art. 3 Il Fondo in trust; i Beni in trust

A. I Disponenti, in virtù della facoltà prevista nell'atto di costituzione del Fondo patrimoniale, unanimemente vincolano nel Fondo in trust i seguenti beni:

1) immobili di spettanza del Signor C.M. per l'usufrutto generale vitalizio e di spettanza della Signora P.F. per la nuda proprietà:

a) in Comune di Milano, alla Via ..., unità immobiliare ad uso abitazione al piano terzo, composta di sei locali e servizi, con annessi e pertinenti vano di cantina e spazio di solaio al piano sottotetto; censita all'Agenzia del Territorio di Milano – Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al foglio ... – particella ... – via... – P. 3 / S1 – Z.C. 2 – CAT. A/3 – Cl 4 – vani 9 – Rendita € 1.231,75; confini in senso orario dell'unità immobiliare ad uso abitazione: stabile di Via ..., particella già ... e vano scala comune; appartamento al sub ...; vano scala e cortile comuni: muro di confine con la casa di Via ..., particella già ...; Via ... Confini del vano cantina: a nord-est: cantina sub. 4; a sud-est muro perimetrale verso il cortile; a sud-ovest:cantina al sub 6; a nord –ovest:corridoio comune: confini dello spazio di solaio: a nord-est:area di solaio "g"; a sud-est: corridoio comune; a sud-ovest : area di solaio "i"; a nord-ovest: muro perimetrale verso la Via ...

b) in Comune di Moneglia (Ge), alla via ..., a parte del condominio denominato "...", in ... – unità immobiliare ad uso abitazione al primo piano, numero interno 29 e catastalmente numero interno 3, composta da tre locali e servizi; censita all'Agenzia del Territorio di Genova – Catasto dei Fabbricati del Comune di Moneglia al foglio ..., particella ..., sub. ..., ... – cat. A/3, cl. 4. vani 3,5 – Rendita catastale € 506,13. Confini: a tre lati muri perimetrali su distacchi e dal quarto lato appartamento n. 30.

Con la rispettiva quota di comproprietà a ciascuno dei beni spettanti sugli enti, spazi e servizi comuni degli stabili di cui ciascuno fa parte.

2) mobili di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di 12 carati ciascuno:

imbarcazione da diporto a motore iscritta all'ufficio Circondariale Marittimo di Savona nominativo internazionale ... – nome ... – sigla e numero iscrizione ... – modello AZ35 – ditta costruttrice AZIMUT lunghezza f.t. 11,02 metri – larghezza f.t. 3,96 metri – stazza lorda 14,95 tonnellate. Apparato motore: numero motori 2 – AB Volvo PENTA – matricola ... e ...; ditta costruttrice Volvo Penta – modello TAM D 63L anno di fabbricazione 2004; tipo entrobordo Diesel – entrambi a quattro tempi, cilindrata 5475 ciascuno, della potenza massima di 234 CV, cavalli fiscali 39 (ciascuno);

3) mobili di proprietà della moglie P.F.:

la quota di nominali € 9.690,00 (€ novemilaseicemnovanta) pari al 95% (novantacinqueper cento) del capitale della società... costituita in Italia e con sede in Milano, Viale ..., capitale sociale di € 10.210,00 (€ diecimiladuecentodieci), iscritta al Registro Imprese di Milano al numero ..., C.F....

B. Sono "Beni in trust" i suddetti beni immobili e mobili, ogni altro bene o diritto che i Disponenti vincolino in trust, ogni reddito scaturente da tali beni e diritti, ogni loro trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione.

C. E' in facoltà dei Disponenti di procedere ad ulteriori apporti di beni mobili o immobili.

D. I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee e del Trustee, costituiscono una massa

distinta, non sono in alcun caso aggredibili dai loro creditori né dai creditori dei Disponenti in forza della legge applicabile e secondo il disposto dell'art. 11 della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, ratificata con Legge 364/1989.

Art. 4 Legge regolatrice del Trust

- A. Il Trust è regolato dalla legge inglese. Essa è la legge applicabile al Trust, alla sua validità, alla sua amministrazione e all'interpretazione di queste disposizioni.
- B. Peraltro, le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge inglese e dalla legge italiana.
- C. Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi di terzi e a essere loro trasferiti al termine del trust.
- D. La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolati dalla legge italiana.

Art. 5 Durata del Trust

- A. Per Durata del Trust si intende il periodo:
 - 1. il cui termine iniziale è la data della omologazione delle condizioni della separazione consensuale alle quali la presente istituzione di trust accede
 - 2. il cui termine finale è il decorso di 10 (dieci) anni dal termine iniziale.

Art. 6 Il Trustee e la successione nell'ufficio

- A. Trustee del Trust sono i Disponenti.
- B. Il termine "Trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone indica ciascuna di esse.
- C. In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta incapacità
 - 1. di uno degli attuali Trustee, la funzione è esercitata dal superstite;
 - 2. di entrambi gli attuali Trustee, la funzione è assunta dal Dr. C.P., Commercialista di Milano, domiciliato via ...
 - 3. in mancanza, il Trustee è nominato dal Presidente del Collegio notarile di Milano.
- D. Un trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust in favore di colui o coloro che gli succedono nell'ufficio.
- E. Chi cessa dall'ufficio:
 - 1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust;
 - 2. consegna al Trustee i Beni in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio il trustee gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio;
 - 3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui.
- F. In caso di morte di un trustee i suddetti diritti e obbligazioni fanno capo ai suoi eredi.

Art. 7 Spettanza dei beni in trust

- A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, i Beni in trust sono trasferiti di diritto:
 - 1. ai Disponenti, se viventi, attribuendo a ciascuno di essi i Beni in trust secondo la rispettiva provenienza;
 - 2. in mancanza, agli eredi di ciascun Disponente per la quota allo stesso spettante ai quali soltanto da quel momento appartengono.
- B. Il Trustee cura qualunque trasferimento e adempimento necessario per rendere tale appartenenza giuridicamente opponibile ai terzi.

Art. 8 Poteri del Trustee

- A. Il Trustee:
 - 1. ha, rispetto ai Beni in trust, ogni potere e diritto del proprietario e quindi anche capacità processuale attiva e passiva;
 - 2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità;
 - 3. può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive.
- B. Il Trustee svolge le proprie funzioni personalmente.

Art. 9. Amministrazione del Trust

- A. Fintanto che duri il vincolo nascente dal Fondo patrimoniale
 - 1. gli atti di amministrazione non richiedono il concorso del Trustee;
 - 2. gli atti di disposizione
 - non richiedono il concorso del Trustee qualora siano preordinati al reimpiego nel Fondo patrimoniale,
 - richiedono il previo consenso del Trustee in caso diverso;
 - 3. gli atti che gravano o vincolano o sottopongono a garanzia beni inclusi nel Fondo patrimoniale richiedono il previo consenso del Trustee.
- B. Successivamente, nel corso della Durata del Trust il Trustee può:

1. impiegare reddito del Trust:
 - a. per manutenzioni, riparazioni e migliorie dei beni inclusi nel Fondo in trust;
 - b. pagare imposte e altre spese che sarebbe altrimenti da soddisfare tramite il Fondo in trust, purché contesti le pretese ragionevolmente contestabili;
2. destinare i Beni in trust a soddisfare le esigenze abitative e di vacanza dei Beneficiari;
3. impiegare qualsiasi altro Bene in trust a beneficio della famiglia sino a che i figli non saranno autonomi ed economicamente indipendenti.

Art. 10 Segregazione

- A. Il Trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario e distintamente identificabile. Inoltre:
 1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, il Trustee ne richiede l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust;
 2. ogni conto bancario e ogni contratto stipulato dal Trustee sono al nome del Trustee nella sua qualità di trustee o in altro modo che palesi l'esistenza del Trust e ogni somma è depositata nei conti così denominati.
- B. I Beneficiari possono chiedere che il giudice accerti che determinati beni o diritti sono inclusi fra i Beni in trust.

Art. 11. Giurisdizione e competenza

- A. Ogni controversia sulla validità o gli effetti del Trust o sui diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo Strumento è sottoposta esclusivamente alla magistratura italiana, foro di Milano.
- B. Ogni procedimento perché siano date direttive al Trustee è proposto esclusivamente dinanzi alla magistratura italiana, foro di Milano; qualora essa declini di provvedere, alla magistratura inglese.

Art. 12 Forma degli atti; Modificazioni

- A. Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo Strumento prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.
- B. Il Trustee con il consenso unanime dei Beneficiari può, per atto autentico, modificare qualsiasi disposizione di questo Strumento qualora ritenga che la modificazione sia opportuna per meglio attuare le finalità del Trust.

^*^*^*^

10. I coniugi dichiarano che le conseguenze patrimoniali della separazione sono regolamentate nel presente verbale e con l'istituzione del "TRUST B. & A"; si danno pertanto reciprocamente atto di aver definito ogni questione patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto qui previsto e pattuito.

(P.F.)
(C.M.)

IL PRESIDENTE

Autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni sopra trascritte ed ordina la rimessione degli atti al P.M. per il suo parere sulla omologazione.

Il Presidente

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IX Civile

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Dr. E. Siniscalchi	Presidente
Dr. M.T. Bruno	Giudice
Dr. M. Frediani	Giudice

Ha emesso il seguente decreto di omologazione della separazione personale consensuale fra i coniugi indicati nel verbale che precede.

Udita la relazione del Presidente; rilevato che nel verbale del 06/04/2006 i coniugi P.F. e C.M. hanno dichiarato di separarsi consensualmente alle condizioni ivi indicate; considerato che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e che le formalità prescritte sono state tutte osservate; visto l'art. 711 cp.c.

OMOLOGA

per ogni effetto di legge il verbale della separazione personale dei coniugi. Ordina l'annotazione sull'atto di matrimonio.